

I professionisti assunti a tempo determinato per la realizzazione del PNRR devono chiudere la partita IVA?

Il Regolamento di Organizzazione del Comune di Grosseto prevede disposizioni speciali per il lavoratore assunto a tempo determinato già professionista, che può mantenere attiva la partita IVA di cui sia titolare in quanto professionista, stante la precarietà del rapporto, e può emettere fattura e ricevere il pagamento di corrispettivi per prestazioni professionali rese antecedentemente la stipula del rapporto di lavoro subordinato a termine con il Comune.

Inoltre, il DL Reclutamento 80/2021 prevede che i professionisti assunti per la realizzazione del PNRR possano mantenere l'iscrizione alle casse previdenziali di appartenenza e non siano soggetti al divieto di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione per i tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro.

I professionisti assunti a tempo determinato per la realizzazione del PNRR possono svolgere altri incarichi?

Il professionista a tempo determinato può senz'altro, come gli altri dipendenti dell'Ente, essere autorizzato allo svolgimento di attività ed incarichi extra-impiego nei limiti regolamentari, che non consistano nell'attività professionale precedentemente esercitata, ovvero qualunque altra attività in modo professionale. Sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Il lavoratore può inoltre svolgere tutte le attività per le quali il legislatore ha espressamente previsto che non sia necessaria l'autorizzazione, ma solo la comunicazione al fine di valutare possibili conflitti di interesse. Esse sono, a titolo esemplificativo:

- l'attività di formazione diretta a dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica ove esercitate in forma occasionale e non professionale. In tale fattispecie ai fini della verifica della compatibilità, il dipendente a propria cura, o la Pubblica Amministrazione conferente l'incarico, dovranno trasmettere copia dell'atto contenente il compenso pattuito e l'indicazione dei tempi e modalità in cui dovrebbe essere resa la prestazione fermo restando quanto previsto dal successivo art. 72,
- incarichi di perito e consulente tecnico d'ufficio disposti dall'Autorità Giudiziaria.